

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



***Direzione Centrale Entrate***  
***Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione***

**Roma, 11-02-2022**

**Messaggio n. 688**

**OGGETTO: Gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali. Esonero parziale dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Rilascio nuova versione del modello di istanza di rimborso e/o compensazione**

**1. Esonero parziale dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178**

Si evidenzia che, come precisato nel messaggio n. 4620 del 23 dicembre 2021, per i contribuenti iscritti alle gestioni autonome degli artigiani ed esercenti attività commerciali beneficiari dell'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le eccedenze dei versamenti effettuati per le rate dell'emissione dell'anno 2021, con scadenza entro il 31 dicembre 2021, conseguenti all'applicazione dell'esonero, vengono automaticamente utilizzate a copertura di quanto dovuto per la tariffazione 2021, senza necessità di presentazione di modelli F24 o domande di compensazione.

Solo in presenza di eventuali ulteriori eccedenze di versamento rispetto alla capienza dell'emissione 2021, sarà necessario presentare istanza di compensazione con la contribuzione da versare alle scadenze future.

## **2. Rilascio nuova versione del modello di istanza di rimborso e/o compensazione**

Si comunica che, nell'ambito delle istanze telematizzate presenti sul Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti, è stata rilasciata la nuova versione del modello di istanza di rimborso e/o compensazione, accessibile attraverso il percorso "Domande Telematizzate" > "Rimborso e/o compensazione contributiva".

Tale nuovo modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti ai quali è stato concesso l'esonero parziale dei contributi previdenziali, di cui all'articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge n. 178/2020, per la richiesta di compensazione di cui al paragrafo 2 del citato messaggio n. 4620/2021 (eventuali ulteriori eccedenze di versamento, rispetto alla capienza dell'emissione 2021).

Sono, in ogni caso, considerate validamente acquisite le domande già presentate tramite le "Comunicazioni Bidirezionali" in presenza del riferimento "Esonero legge n. 178/2020 domanda di compensazione" nell'oggetto.

Il Direttore Generale  
Gabriella Di Michele